

**Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11398 del 03/06/2015**

Contratto di concessione di vendita tra la casa automobilistica e il concessionario - "Bonus" da erogare al concessionario - Natura cd." mista" - Caratteristiche - Regime impositivo applicabile. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11398 del 03/06/2015

In tema di IVA, qualora i "bonus", erogati dalla casa automobilistica al concessionario per il raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi, abbiano, in concreto, natura mista, in quanto il riconoscimento dello sconto sia collegato ad obbligazioni qualitative non autonome ma funzionali alla realizzazione dell'obiettivo quantitativo (al cui verificarsi è condizionata l'esigibilità del "bonus"), si da determinare una riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre, ad essi trova applicazione il regime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti" di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11398 del 03/06/2015